

•ALLEGATO V

Etichetta e documenti previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. *Indicazioni prescritte per l'etichetta*

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. *Colore dell'etichetta*

L'etichetta è di colore grigio.

C. *Indicazioni prescritte per il documento*

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi. •

Articolo 8

La direttiva 86/155/CEE è così modificata:

Nel secondo trattino dell'articolo 7 la data del 1° luglio 1987 è sostituita dal 31 dicembre 1988.

Articolo 9

La direttiva 86/320/CEE è così modificata:

Nell'articolo 2 la data del 1° luglio 1987 è sostituita dal 31 dicembre 1988.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

- all'articolo 3, punto 11 e all'articolo 7, punto 9, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1982;
- all'articolo 3, punto 12 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1983;
- all'articolo 6, punti 5 e 6 e all'articolo 7, punti 6 e 10 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1986;
- all'articolo 2, punti 8, 17, 20 e 28, all'articolo 3, punti 18, 31 e 37 e all'articolo 5, punti 10, 19, 23 e 25, laddove tali disposizioni prescrivano l'indicazione sull'etichetta delle sementi della denominazione botanica di una specie ed anche all'articolo 1, punto 8, all'articolo 2, punto 10, all'articolo 3, punto 20, all'articolo 5, punto 12 ed all'articolo 7, punto 18, non oltre il 1° luglio 1992;
- alle altre disposizioni della presente direttiva non oltre il 1° luglio 1990 al più tardi.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE